



Il paradigma della Giustizia Riparativa e la Riforma Cartabia

Cristiana Rossi

Vicenza, 27 maggio 2024



Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

ATTUATIVO DELLA

LEGGE 27 SETTEMBRE 2021 N. 134

RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE
NONCHE' IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI
PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

TITOLO IV

Disciplina organica della giustizia riparativa

Art 42- 67

decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2023 i decreti attuativi

Art. 42 c. 1 lett. a) giustizia riparativa

“Ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

Art. 43

Principi generali e obiettivi

- a) **La partecipazione attiva e volontaria;**
- b) **l'eguale considerazione dell'interesse** della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
- c) **il coinvolgimento** della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
- d) **il consenso** alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
- e) **la riservatezza** sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
- f) **la ragionevolezza e proporzionalità** degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
- g) **l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità** rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
- h) La **garanzia del tempo** necessario allo svolgimento di ciascun programma.

Art. 45

Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa:

- a) la **vittima** del reato;
- b) la **persona indicata come autore dell'offesa**;
- c) altri soggetti appartenenti alla **comunità**, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
- d) **chiunque** altro vi abbia interesse.

Vittima del reato

“La persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

Persona indicata come autore dell'offesa

“La persona indicata come tale dalla vittima prima della proposizione della querela, la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, la persona sottoposta a misura di sicurezza personale, la persona condannata con pronuncia irrevocabile, la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva”.

Art. 129 bis c.p.p.

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

- 1. **In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio**, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
- 2. La **richiesta dell'imputato o della vittima** del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta **personalmente o per mezzo di procuratore speciale**.
- 3. **L'invio degli interessati** è disposto **con ordinanza dal giudice** che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, **se lo ritiene necessario, la vittima** del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 o con **decreto motivato dal pubblico ministero**.
- La valutazione dell'autorità giudiziaria poggia sulla **verifica di tre requisiti**: 1) **esistenza dell'utilità dell'invio**; 2) **assenza di un pericolo concreto per gli interessati**; 3) **assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti**.

Art. 129 bis c.p.p.

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

- **4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione** e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis o dell'avviso di deposito di cui all'art. 415 ter, **il giudice, a richiesta dell'imputato**, può disporre con ordinanza la **sospensione del procedimento o del processo** per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa **per un periodo non superiore a centottanta giorni**. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale e 344 bis, comma 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.
- **4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale**, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il **giudice per le indagini preliminari**, sentito il pubblico ministero.
- **4-ter.** Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.

Art. 44

Principi sull'accesso

- I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili **senza preclusioni** in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
- Ai programmi di cui al comma 1 **si può accedere** in ogni stato e grado del procedimento penale, **nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità**, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta **causa estintiva** del reato.
- Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere **anche prima che la stessa sia stata proposta**.

Presupposti e condizioni per l'applicazione della Giustizia Riparativa

- Esistenza di un **procedimento penale** per i delitti procedibili d'ufficio (per delitti perseguibili a querela l'accesso è possibile «prima che la stessa sia stata proposta» art. 44 c. 3)
- **segnalazione** da parte dell'A.G. al Centro, che reputa opportuno l'invio (valuta che lo svolgimento del programma non costituisca un pericolo concreto per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti (art. 129 bis c. 3 c.p.c.)
- **presenza di un mediatore esperto** in programmi di giustizia riparativa (iscritto all'elenco, adeguatamente formato imparziale, indipendente, equiprossimo)
- **valutazione di fattibilità** del mediatore
- **partecipazione attiva, libera e volontaria** all'incontro
- **incontro in qualsiasi forma** tra i protagonisti (diretti o indiretti) di una vicenda penalmente rilevante (reo, vittima, comunità)
- **adempimento libero e volontario di eventuali attività o impegni** nascenti da un accordo, che scaturisce, a sua volta, dall'incontro libero su base volontaria
- **gratuità** dell'accesso
- **adeguatezza spazi e luoghi**, idoneità ad assicurare **riservatezza e indipendenza**

Ruolo del mediatore

- Fornire un'informazione effettiva, completa, obiettiva, sui programmi di G.R. (art. 47), sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti, sugli eventuali accordi, sulle garanzie e i doveri.
- Raccogliere il consenso, alla presenza anche del difensore della vittima del reato o della persona indicata come autore dell'offesa, se questi lo richiedono.
- Valutare la fattibilità del programma.
- Assicurare, nello svolgimento degli incontri, un trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
- Raccordarsi con gli operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i partecipanti.
- Inviare, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.
- Redigere esito conclusivo contenente la descrizione delle attività svolte, dell'esito riparativo raggiunto, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso, il mancatoraggiungimento di un esito riparativo.

Art. 47

Diritto all'informazione

- **1.** La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono **informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria**, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
- **2.** L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, dal Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.
- **3.** I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una **informazione effettiva, completa e obiettiva** sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

Art. 48

Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la **persona minore** d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, **dall'esercente la responsabilità genitoriale o**, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, **dal curatore speciale**.
3. Per la persona **minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici**, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima.
4. Il consenso per l'ente è espresso dal **legale rappresentante pro tempore** o da un suo delegato.
5. Il consenso viene raccolto nel corso del **primo incontro dal mediatore designato**, alla presenza anche del difensore della vittima del reato o della persona indicata come autore dell'offesa, se questi lo richiedono.

Art. 53

Programmi di giustizia riparativa

- I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto.

Essi comprendono:

- a) la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
- b) il **dialogo riparativo**;
- c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Art. 54

Attività preliminari

1. L'incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto **da uno o più contatti** con i mediatori **e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti** diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

Art. 55

Svolgimento degli incontri

- 1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.
- 2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
- 3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.
- 4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

ART. 42 lett. e

Definizione di esito riparativo

Qualunque **accordo**, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla **riparazione dell'offesa** e idoneo a rappresentare l'**avvenuto riconoscimento reciproco** e la **possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti**.

Art. 43 lett. f

Esito riparativo

Sancisce il principio di **ragionevolezza** e **proporzionalità** degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti.

Art. 56

Disciplina degli esiti riparativi

- 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
- 2. **L'esito simbolico** può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
- 3. **L'esito materiale** può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
- 4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
- 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Art. 57

Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

Art. 58

Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, **valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini** di cui all'articolo 133 del codice penale (nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice deve commisurare la pena alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole), **l'eventuale esito riparativo.**
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo **non producono effetti sfavorevoli** nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.